



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Criteria e requisiti tecnico-professionali per la nomina di funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, quali “responsabile fitosanitario ufficiale” o “certificatore”, in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n.19/2021.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**VISTO** l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, di organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** in particolare l'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, che prevede la possibilità di nominare quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l'articolo 23 che ha modificato gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 19/2021 relativamente ai requisiti per gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari;

**CONSIDERATO** che, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, i funzionari che operano presso i Servizi fitosanitari possono essere nominati “ispettori fitosanitari” o “agenti fitosanitari” e rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente;

**TENUTO CONTO** che ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, gli ispettori fitosanitari sono designati “responsabili fitosanitari ufficiali” e “certificatori” e gli agenti fitosanitari “responsabili fitosanitari ufficiali”, ai fini dello svolgimento dei controlli ufficiali, delle certificazioni e delle altre attività ufficiali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, altri funzionari che operano presso altre amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari possono essere nominati “responsabili fitosanitari ufficiali” o “certificatori” e rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente;

**CONSIDERATA** la necessità di nominare i funzionari del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché i funzionari dell'Agecontrol, che operano presso le strutture delle proprie amministrazioni, diverse dai Servizi fitosanitari, quali “responsabile fitosanitario ufficiale” o “certificatore”, per lo svolgimento dei controlli ufficiali, delle certificazioni e delle altre attività ufficiali, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del d.lgs.19/2021;

**RITENUTO** necessario stabilire i criteri e requisiti tecnico-professionali per la nomina di funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, quali “responsabile fitosanitario ufficiale” o “certificatore”, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del d.lgs.19/2021;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 23-24 maggio 2023;



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### DECRETA

#### *Articolo 1*

1. Il presente decreto definisce i criteri e i requisiti tecnico-professionali per la nomina di funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, quali “responsabile fitosanitario ufficiale” o “certificatore”, in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n.19/2021.

#### *Articolo 2*

1. I funzionari che operano presso le strutture delle amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari possono essere nominati “responsabile fitosanitario ufficiale” e “certificatore”, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, se soddisfano i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-6 Scienze biologiche; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale AGR/12” e “Entomologia agraria AGR/11”;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione, sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, per svolgere adeguatamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi o aver svolto altre attività di ispezione e controllo ufficiale per almeno un anno.

#### *Articolo 3*

1. I funzionari che operano presso le strutture delle amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari possono essere nominati “responsabile fitosanitario ufficiale”, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, se soddisfano i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, o di istruzione professionale di indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-13 Scienze biologiche, L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali ed è titolo preferenziale il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale AGR/12” e “Entomologia agraria AGR/11”;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione, sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, per svolgere adeguatamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi oppure aver svolto altre attività di ispezione e controllo ufficiale da almeno sei mesi.

### *Articolo 4*

1. Su istanza delle amministrazioni pubbliche di appartenenza e verificato il possesso di tutti i requisiti di cui ai relativi articoli del presente decreto, i “responsabili fitosanitari ufficiali” e i “certificatori” sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n.19/2021.
2. Adottato il decreto ministeriale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario centrale inserisce i nominativi dei responsabili fitosanitari ufficiali e dei certificatori nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 19/2021.

### *Articolo 5*

1. I funzionari nominati “responsabile fitosanitario ufficiale” ovvero “certificatore” operano presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza e svolgono le attività per le quali sono nominati su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente per lo svolgimento dei controlli ufficiali, delle certificazioni e delle altre attività ufficiali.
2. Il responsabile del Servizio fitosanitario competente definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali, le certificazioni e le altre attività ufficiali per i quali tali funzionari sono incaricati.
3. I funzionari di cui al comma 1 propongono al Servizio fitosanitario competente l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

Il presente decreto è pubblicato nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e consultabile alla pagina web del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

IL MINISTRO  
On. Francesco Lollobrigida